



**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
Organismo di Mediazione Forense**

Istituito con delibera COA del 24.01.2011 iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al nr. 195

Prot. n. 524

Treviso, lì 22/07/2026

Ai Mediatori in indirizzo

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE – ISTRUZIONI OPERATIVE E ADOZIONE DELLA MODULISTICA

È notizia di pubblico dominio che negli ultimi mesi la Guardia di Finanza ha svolto attività ispettiva presso studi di mediatori civili e Organismi di mediazione, palesando che la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) deve ritenersi applicabile anche al settore della mediazione. Con la presente circolare, questo Organismo intende ricordare ai mediatori il quadro normativo e dare istruzioni operative che ciascun mediatore è tenuto a seguire nell'ambito delle procedure gestite aperte presso l'OMF di Treviso.

Come noto l'art. 3, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 231/2007 annovera tra i soggetti obbligati a osservare le prescrizioni volte a contrastare il riciclaggio pure quelli *“che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*.

Allo stato, pertanto, tenuto conto dell'attività ispettiva recentemente condotta dalla Guardia di Finanza e orientata all'applicazione dell'intero statuto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 agli Organismi di mediazione, pur in presenza di un acceso dibattito interpretativo e di orientamento che vorrebbe circoscrivere gli stessi alla sola adeguata verifica e conservazione, l'OMF di Treviso prudenzialmente ha inteso adottare - in linea con la lettura da ultimo data dal Consiglio Nazionale Forense - un approccio di piena conformità, articolato nei seguenti presidi:

- a) **Adeguata verifica della clientela** (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007): obbligo di identificare le parti della mediazione, verificarne l'identità, identificare il titolare effettivo, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione e svolgere un controllo costante nel corso del procedimento.
- b) **Conservazione della documentazione** (artt. 31-32 D.Lgs. 231/2007): obbligo di conservare la documentazione raccolta per 10 anni dalla conclusione del procedimento. Tale termine prevale sulla disciplina speciale in materia di mediazione.
- c) **Segnalazione di operazioni sospette** (artt. 35-41 D.Lgs. 231/2007): obbligo di segnalare alla UIF, tramite l'Organismo, ogni operazione che presenti indici di anomalia tali da far ragionevolmente ritenere che si tratti di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Pertanto, viene messa a disposizione di tutti i mediatori la seguente modulistica:

- Modulo per persone fisiche – “Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 per l'adeguata verifica della clientela – Persone fisiche”;
- Modulo per persone giuridiche ed enti – “Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 per l'adeguata verifica della clientela – Persone giuridiche ed enti”.

affinché abbiano cura di verificare che la stessa sia sottoscritta da ciascuna parte dei procedimenti di mediazione, sia pendenti, sia nuovi e per questi ultimi già **al momento della domanda e dell'adesione**,

in modo che l'Organismo possa così disporre di tutte le informazioni *ex lege* richieste.

I moduli si trovano nella sezione "Modulistica" della pagina del sito dell'Ordine degli Avvocati di Treviso dedicata all'OMF di Treviso e tra i documenti da compilare attraverso il portale Sfera dedicato al deposito delle istanze e delle adesioni.

Si ricorda ai Mediatori che

- la raccolta dei moduli deve avvenire sempre e per ogni procedimento, indipendentemente dall'esito atteso o dalla natura obbligatoria o volontaria della mediazione, indipendentemente dal valore e indipendentemente dal fatto che le parti si presentino al primo incontro in assenza di qualsiasi prospettiva conciliativa. (La ragione di questa uniformità è duplice: da un lato, l'Organismo non può sapere *ex ante* se il procedimento sfocerà in un accordo con contenuto patrimoniale rilevante; dall'altro, la prassi ispettiva ha già sanzionato la mancata raccolta della modulistica anche in assenza di accordo).
- Se il soggetto che deve firmare:
 - a. è persona fisica, sottoscrive la parte stessa (o il rappresentante legale o il suo procuratore speciale sostanziale). In caso di esecutore diverso dal "cliente", vanno in ogni caso indicati i dati di entrambi nelle apposite sezioni;
 - b. è una persona giuridica o un ente, sottoscrive il legale rappresentante, ovvero il soggetto munito di delega (in tal caso, devono essere altresì identificati il/i titolare/i effettivo/i ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 231/2007).
- Alla modulistica vanno allegati:
 - a. per la persona fisica: copia del documento di identità della parte, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo;
 - b. per le persone giuridiche: visura societaria aggiornata e copia del documento di identità del rappresentante.

La sezione di valutazione del rischio (ultima pagina del modulo, riservata all'Organismo) deve essere compilata dal mediatore incaricato prima della chiusura del fascicolo, indicando il livello di rischio rilevato (basso/medio/alto) rispetto al cliente e rispetto alla prestazione complessivamente intesa, nonché gli eventuali indicatori di anomalia riscontrati.

Questa valutazione è il presidio che consente all'Organismo di adempiere all'obbligo di segnalazione e di documentare la diligenza osservata.

Qualora nel corso del procedimento dovessero emergere elementi che destano sospetto – a esempio: dichiarazioni contraddittorie o palesemente inesatte delle parti, valori di mediazione sproporzionati rispetto al profilo del cliente, accordi con movimentazioni finanziarie di natura opaca, parti con carichi pendenti per reati economici o tributari, ricorso ingiustificato a strutture societarie complesse – il mediatore è tenuto a:

1. segnalare immediatamente e in forma scritta la circostanza al responsabile antiriciclaggio dell'Organismo (o al legale rappresentante), senza informare le parti interessate ("divieto di *tiping off*" ex art. 39 D.Lgs. 231/2007);
2. non bloccare il procedimento, salvo diverse istruzioni dell'Organismo;
3. documentare nel modulo di valutazione del rischio gli indicatori di anomalia rilevati.

Sarà l'Organismo a valutare se trasmettere una segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ai sensi degli artt. 35-41 D.Lgs. 231/2007.

*

Da ultimo, si richiama l'attenzione di ciascun mediatore sui seguenti profili di responsabilità personale.

a) Responsabilità contrattuale verso l'Organismo.

Il mediatore, quale ausiliario dell'Organismo (in termini analoghi a quanto previsto dall'art. 2049 c.c.), ha l'obbligo di rispettare le istruzioni operative che detta l'Organismo per non incorrere in negligenze e in responsabilità, per cui, qualora, per negligenza o inerzia, ometta di raccogliere la modulistica, non compili la valutazione del rischio o non segnali internamente un'anomalia, espone

l'Organismo a sanzioni amministrative pecuniarie.

Pertanto, l'Organismo si riserva di rivalersi nei confronti del mediatore per eventuali danni subiti in conseguenza di tale negligenza.

b) Responsabilità disciplinare.

Si ricorda che le Regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense, adottate ai sensi dell'art. 11, co. 2, D.Lgs. 231/2007, prevedono espressamente che l'incarico di mediatore lascia fermi *"gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense"*.

La condotta negligente in materia antiriciclaggio può, pertanto, rilevare anche sul piano deontologico forense.

c) Perdita dei requisiti di professionalità.

Il D.Lgs n. 28/2010 identifica nella conoscenza e nel rispetto della normativa vigente un requisito imprescindibile per la qualificazione come mediatore. L'ignoranza della disciplina antiriciclaggio o il sistematico inadempimento delle istruzioni dell'Organismo potrebbero quindi determinare la rimozione dall'elenco dei mediatori accreditati.

*

Questo Organismo si impegna organizzare specifici percorsi di formazione in materia antiriciclaggio per tutti i mediatori accreditati.

La partecipazione alle sessioni formative sarà obbligatoria e costituirà parte dei requisiti di aggiornamento richiesti per la permanenza nell'elenco.

Le date dei prossimi incontri formativi saranno comunicate con separata circolare.

*

Riferimenti normativi principali

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche, in particolare D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (in particolare artt. 9, 10, 22)
- Regole Tecniche CNF ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 90/2017 (in particolare Regola tecnica n. 2)
- Art. 62 Codice Deontologico Forense

*

Con l'occasione si rinnova a tutti un cordiale saluto.

Il Responsabile dell'OMF di Treviso

Avv. Stefano Benzi



Allegati:

1. Modulo adeguata verifica – Persone fisiche
2. Modulo adeguata verifica – Persone giuridiche ed enti